



**COMUNE DI ALTO**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO  
DEI PASCOLI**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale**

**n. 19 del 08.10.2019**

# INDICE

**Art. 1 Oggetto**

**Art. 2 Concessionari residenti oppure proprietari, o loro familiari, di terreni inclusi nella delimitazione del pascolo per cui intendono partecipare**

**Art. 3 Concessionari non rientranti nell'art. 2**

**Art. 4 Contratto**

**Art. 5 Durata della monticazione e carico**

**Art. 6 Tecnica di pascolo e subaffitto**

**Art. 7 Verifiche e penalità**

**Art. 8 Oneri particolari dell'affittuario per la gestione del pascolo**

**Art. 9 Divieti**

**Art. 10 Sanzioni**

## Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono i pascoli gravati da uso civico comunale, di cui al Decreto del R. Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici sede di Torino, datato 23/12/1934: "Accertamento degli usi civici sui terreni appartenenti al Demanio Comunale di Alto, assegnati alla Cat. A dell'art. 11 della Legge 16/06/1927 n.1766 in esecuzione dell'art. 42 del Regolamento di esecuzione approvato col R.D. 26/02/1928 – VI – N. 332" e s.m.i.

I pascoli di uso civico comunale sono:

DENOMINAZIONE	FOGLIO	PARTICELLE	SUPERFICIE MQ.	
			Parziale	Totale
San Bartolomeo Dubasso	1	1 – 2 – 3 – 4 – 19 – 27 – 47 – 48 – 49 – 77 – 80 – 161	168.288	718.374
	2	1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14	550.086	
Fontane Madonna del Lago	5	73 – 93 – 108 – 120 – 121	208.213	223.738
	6	175	1.709	
	11	1	13.816	

## Art. 2 Concessionari residenti oppure proprietari, o loro familiari, di terreni inclusi nella delimitazione del pascolo per cui intendono partecipare

I beni demaniali comunali costituiti da terreni pascolivi sono ceduti in godimento alla popolazione proprietaria di bestiame:

- residente nel Comune di Alto

oppure

- non residente ma proprietaria (o familiare fino al primo grado di proprietari) di terreni inclusi nella delimitazione del singolo pascolo.

Per rientrare nella categoria di residenti all'atto della domanda, deve essere dimostrato di aver, negli ultimi 12 mesi, risieduto e dimorato nel comune con la mandria, per almeno quattro mesi escluso il periodo di monticazione.

La concessione dei pascoli avviene, di norma, previo apposito bando da parte del Comune.

Il godimento dei pascoli da parte dei soggetti di cui al presente articolo è sempre onerosa.

L'assegnazione di ogni singolo pascolo sarà a favore del miglior offerente.

### **Art. 3 Concessionari non rientranti nell'art. 2**

In mancanza dei soggetti di cui all'Art.2, i pascoli possono essere dati in concessione a richiedenti non residenti secondo le norme del presente regolamento.

In questo caso l'assegnazione dei pascoli potrà avvenire previo bando di gara da parte del Comune o per particolari motivi o esigenze specifiche dell'amministrazione anche a trattativa privata.

I richiedenti saranno ammessi a partecipare all' assegnazione dei pascoli secondo quanto stabilito dal bando di gara.

Il godimento dei pascoli da parte dei soggetti di cui al presente articolo è sempre onerosa.

L'assegnazione di ogni singolo pascolo sarà a favore del miglior offerente.

### **Art. 4 Contratto**

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del pascolo, gli assegnatari dei pascoli dovranno perfezionare il contratto, pena l'annullamento e la rivalsa da parte dell'ente sull' importo della fideiussione.

Le spese relative al contratto, diritti di segreteria bolli e registrazioni, saranno a carico dei concessionari che provvederanno a versarli anticipatamente.

### **Art. 5 Durata della monticazione e carico**

Ai sensi dell'art.46 del vigente Regolamento Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R.

Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione o demonticazione ,dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Sono ammesse esclusivamente specie:

- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Equine

Il carico ammissibile è determinato in base al rapporto di 1,50 U.B.A. (unità bovine adulte) su 1 Ha di pascolo.

Il carico espresso in U.B.A. è così determinato:

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

#### **Art. 6 Tecnica di pascolo e subaffitto**

Tutta la superficie pascoliva, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

In tutti i pascoli è vietato il subaffitto.

#### **Art. 7 Verifiche e penalità**

L'Ente si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame, di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

Le ispezioni saranno preferibilmente effettuate in contraddittorio con l'affittuario.

Qualora il pascolo non venga caricato nel rispetto del carico massimo di UBA previsto , l'Ente, per i pascoli di sua proprietà, previa diffida alla diminuzione del carico animale, potrà provvedere unilateralmente alla rescissione del contratto.

### **Art. 8 Oneri particolari dell'affittuario per la gestione del pascolo**

Nella conduzione del pascolo l'affittuario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs. n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
- c) praticare il pascolamento turnato, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica, con particolare riferimento al rispetto dei carichi e dei periodi di pascolamento di cui all'Art. 5 del presente regolamento;
- d) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
- e) pascolare esclusivamente sulle proprietà comunali date in conduzione rispettando le proprietà private limitrofe, ponendo tutte le attenzioni affinché la mandria non sconfini su aree di proprietà di terzi salvo specifici accordi tra le parti;
- f) garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie al fine di scongiurare o ridurre la probabilità di eventuali attacchi da canidi ai danni della mandria, con particolare riferimento alla sorveglianza continua del bestiame in alpeggio, al fine di scongiurare eventuali danni procurati alle persone dai cani da guardia, alla chiusura degli ovi-caprini, dei vitelli di età inferiore ai 45gg e delle Vacche nella fase terminale della gravidanza (oltre il 95%), durante le ore serali e notturne, in idonei recinti permanenti e/o temporanei;
- g) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto del piano di gestione qualora adottato dal Comune o predisposto dall'affittuario, d'intesa con lo stesso Ente per i pascoli di proprietà dell'Ente;
- h) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo di evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- i) effettuare la manutenzione ordinaria alle sorgenti e agli abbeveratoi pubblici inclusi nel pascolo;

## **Art. 9 Divieti**

Nella conduzione del pascolo l'affittuario deve osservare i seguenti divieti:

- a) utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- b) asportare il letame dal pascolo; (Inadempienze e penalità)
- c) effettuare la fertilizzazione chimica (la fertilizzazione dovrà avvenire solamente mediante rilascio delle deiezioni animali );
- d) effettuare il pascolo vagante;
- e) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- f) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone boscate e/o di rimboschimento;
- g) circolare con veicoli non autorizzati;
- h) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti;

## **Art. 10 Sanzioni**

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, le seguenti penalità:

### **Inosservanza dell'art. 5 durata della monticazione e carico:**

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata: € 5,00/giorno/capo;
- carico eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA eccedente;

### **Inosservanza dell'Art. 8 oneri particolari per la gestione del pascolo:**

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b) - c) e i): € 1.000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d)- e)- f)- g) e h) : € 75,00 per ogni inadempienza;

### **Inosservanza dell'Art. 9 contravvenzione ai divieti:**

- mancato rispetto delle disposizioni : € 200,00 per ogni inadempienza.